

# COMUNE DI PISA

---

## ***Regolamento Tecnico dei Passi Carrabili***

*Approvato con delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## **INDICE**

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

Art. 2 -Definizione di passo carrabile

Art. 3 -Indicazione dei passi carrabili

Art. 4 -Ubicazione dei passi carrabili

Art. 5 -Disciplina degli accessi

Art. 6 -Dimensioni dei passi carrabili

Art. 7 - Tipologie costruttive

Art. 8 - Manutenzione del passo carrabile

Art. 9 - Passi carrabili a raso

Art. 10 - Titolo autorizzativo

Art. 11 - Responsabilità del richiedente il passo carrabile

Art. 12 - Sanzioni

Art. 13 - Disposizioni transitorie finali

Art. 14 - Entrata in vigore

## **Articolo 1**

### **Contenuto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina, dal punto di vista tecnico, la concessione comunale di “passo carrabile” ai sensi del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi del D.P.R. 16/12/1992 n.495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente agli aspetti tributari riconnessi alla concessione di “passo carrabile” si rimanda alle normative vigenti in materia ed in particolare al “Regolamento sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (approvato con deliberazione C.C. 57/2020 e ss.mm.ii.).

Relativamente agli aspetti tecnici relativi alle opere eventualmente connesse con l’apertura dell’accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di recinzione) si rimanda al Regolamento Edilizio ed alle vigenti normative in materia di urbanistica.

## **Articolo 2**

### **Definizione di passo carrabile**

Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e dei manufatti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico (cfr. Art. 3, n. 37, Codice della Strada).

E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi, uffici, abitazioni private.

## **Articolo 3**

### **Indicazione dei passi carrabili**

La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall’art. 120, comma 1, lettera “e”, del regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Pisa", oltre agli estremi della concessione.

La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.

L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.

#### **Articolo 4** **Ubicazione dei passi carrabili**

I passi carrabili devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dall'art. 46 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni ed avere inoltre un'ubicazione tale da:

- Non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
- Agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.
- In caso di locali o aree prospicienti su portici, il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata ad uso pubblico e la strada pubblica.
- In caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o parcheggio privato ad uso pubblico.
- Nelle strade urbane il passo carrabile dista almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina - sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto - misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione.
- La Polizia Municipale può richiedere distanze maggiori solo per motivi di sicurezza o di visibilità: in ogni caso, il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata.

#### **Articolo 5** **Disciplina degli accessi**

1) Per motivi di sicurezza stradale - in funzione della classificazione delle strade - l'accesso alla proprietà privata dalla strada pubblica avviene con modalità diverse. Nelle strade con maggiore traffico e/o di maggiori dimensioni gli accessi sono progettati, prevedendo corsie che hanno lo scopo di allontanare il punto di conflitto tra chi entra/esce dalla autorimessa e chi percorre la strada pubblica.

Per "accessi diretti" si intendono quegli accessi privi di tali corsie che dalla strada pubblica conducono alla proprietà privata.

2) Non possono essere realizzati passi carrabili in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea o attraversamenti pedonali).

3) Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale.

4) Al fine di favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale ed eliminare la fermata in attesa sulla sede stradale dei veicoli in uscita o in ingresso dei passi carrabili, i cancelli o i portoni sono arretrati sino a garantire la sicurezza stradale e quindi ubicati oltre il suddetto tratto, anche per evitare l'arresto in attesa dei veicoli sulla sede stradale. Le suddette prescrizioni saranno formalizzate in fase di istruttoria.

5) Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni come indicato al comma 4, sono autorizzati sistemi di apertura automatica.

6) Nel caso di nuove costruzioni o di demolizioni e nuove costruzioni, qualora si tratti di insediamenti con elevata affluenza e/o a forte carico urbanistico, pubblici e privati, l'accesso pedonale è distinto da quello per i veicoli.

7) Non sono consentiti nuovi passi carrabili, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada.

8) Possono essere aperti passi carrabili provvisori, sulle strade urbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri).

9) I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi, nel caso ciò non sia possibile, in sede di concessione degli stessi vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

10) Il segnale indicativo del passo carrabile provvisorio (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) ha le stesse caratteristiche del

cartello di passo carrabile, integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

11) E' consentito il rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile per gli accessi carrabili siti a distanze inferiori a quelli fissate dal comma 2 lettera a) dell'art. 46 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, nel caso sia tecnicamente impossibile procedere con l'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2 del C.d.S.

## **Articolo 6**

### **Dimensioni dei passi carrabili**

I passi carrabili hanno una larghezza minima di **2,20 metri**. La misura minima di larghezza sopra indicata è eccezionalmente ridotta fino a **1,50 metri**, nel caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate. In sede di istruttoria verranno valutate le obiettive impossibilità.

## **Articolo 7**

### **Tipologie costruttive**

I passi carrabili sono di due tipi: a raso e a livelli sfalsati.

a) **A raso**: è realizzato senza opere edili in quanto la quota del marciapiede occupato dal passo carrabile è uguale a quella della zona interna destinata al parcheggio dei veicoli.

b) **A livelli sfalsati**: è realizzato con lastre rettangolari di materiale lapideo e voltatesta (elementi d'angolo) che ne definiscono i contorni; la pavimentazione relativa all'area del marciapiede occupata dal passo carrabile è realizzata con materiale uguale a quello del marciapiede (es. in conglomerato bituminoso).

Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

## **Articolo 8**

### **Manutenzione del passo carrabile**

Ai sensi dell'art. 45 comma 9, del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada", gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo

da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.

La manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada.

I titolari del passo carrabile cureranno altresì che gli elementi di individuazione della concessione indicati sul cartello (numero e data di concessione) siano sempre leggibili.

In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote.

## **Articolo 9**

### **Passi carrabili a raso**

Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso, può vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi.

In tal caso, il divieto di sosta nella zona antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, nelle stesse forme e con le medesime modalità individuate per i passi carrabili.

Il divieto di sosta antistante non può comunque estendersi oltre la superficie di mt. 5,00 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

## **Articolo 10**

### **Titolo autorizzativo**

Il rilascio della concessione è disciplinato dal Titolo IV - Procedure amministrative e altre disposizioni generali - del Regolamento sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sul Canone Mercatale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 23/12/2020 e successive modifiche e integrazioni.

La scelta fra i vari tipi di passo carrabile, descritti al precedente art. 7, è effettuata, in fase di espressione del parere al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico di competenza della S.E.Pi. S.p.A. in applicazione del Regolamento di cui al comma precedente, dalla Polizia

Municipale, secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate.

Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall'avente titolo, previa presentazione della SCIA o CILA ai sensi della vigente normativa in materia con gli elaborati prescritti in relazione al regime urbanistico e vincolistico cui il sito di intervento è sottoposto. Il costo delle opere e della relativa manutenzione è a totale carico dell'interessato.

A protezione dei passi carrabili può essere autorizzata, su parere della Polizia Municipale e previa presentazione di richiesta da parte del proprietario, la realizzazione della segnaletica orizzontale per delimitare lo stesso e per la dissuasione della sosta (zebrature), solamente in carreggiata, agli estremi laterali del passo carrabile, ad una distanza dall'apertura dello stesso, non superiore a mt. 1,00.

La concessione di passo carrabile è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune o della S.E.PI. S.p.A., senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità, e secondo quanto previsto dal Regolamento sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sul Canone Mercatale.

## **Articolo 11**

### **Responsabilità del richiedente il passo carrabile**

Il richiedente la concessione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.



## **Art. 12 Sanzioni**

Chiunque viola le disposizioni stabilite dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione riguardante i passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del vigente Codice della Strada.

Le violazioni al presente Regolamento, diverse da quelle sopra indicate, sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma tra € 25 ed € 500 (PMR € 100).

Alle concessioni di suolo pubblico rilasciate per passo carrabili sono applicate anche le sanzioni e/o indennità di occupazione previste dal Regolamento sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sul Canone Mercatale

## **Articolo 13 Disposizioni transitorie finali**

Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti l'occupazione di suolo pubblico effettuata con passi e accessi carrabili non espressamente disciplinati dal presente regolamento si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

## **Art. 14 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della Delibera di approvazione.

E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con il presente regolamento.

